



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÙBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Direzione Generale
Servizio Edilizia Residenziale

Prot. n. 40827

Cagliari, 22/11/2018

A tutti i Comuni

indirizzi pec

e p.c. All'ANCI Sardegna
ancisardegna@pec.it

Direzione Generale

SEDE

OGGETTO: Legge n. 13 del 1989 “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche” – Nuove disposizioni per l’ammissibilità delle domande in caso di decesso o cambio dimora del richiedente.

A seguito delle numerose richieste pervenute dai comuni che chiedevano l’erogazione del contributo anche in caso di decesso del richiedente prima dell’approvazione della graduatoria regionale, interpretando, in merito, la normativa in modo più estensivo rispetto a quanto fatto proprio dall’Amministrazione regionale, che invece escludeva, in tale ipotesi il contributo, la Direzione Generale di questo Assessorato ha ritenuto opportuno acquisire specifico parere dell’Avvocatura regionale.

Il parere reso dall’Avvocatura regionale ha rilevato che, poiché la fattispecie non è specificatamente disciplinata dalla Legge, ciascuna Regione ha facoltà di regolare il caso sia ammettendo che escludendo dal contributo il richiedente che deceda dopo aver realizzato i lavori ma prima della pubblicazione della graduatoria regionale.

Sulla base del suddetto parere la Direzione Generale di questo assessorato ha disposto di impartire ai comuni nuove direttive che prevedano l’ammissione a contributo anche nel caso di decesso o cambio di dimora del richiedente prima dell’approvazione della graduatoria regionale, ma successivamente alla realizzazione dei lavori.

Posto quanto sopra si dispone:

“Nel caso di decesso del richiedente, la cui domanda sia stata ritenuta ammissibile dal Comune, il contributo sarà erogato agli aventi diritto (eredi o altri soggetti che hanno



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÙBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

sostenuto la spesa) a condizione che i lavori previsti siano stati ultimati prima del decesso del richiedente.

Le domande ammesse dal Comune, ma non soddisfatte nell'anno per insufficienza dei fondi, restano comunque valide per gli anni successivi senza la necessità di una nuova verifica di ammissibilità. Esse tuttavia perdono di efficacia quando vengono meno i presupposti del diritto al contributo (trasferimento dell'istante in altra dimora o decesso senza che i lavori siano stati ultimati)."

MPellegrino/RS

IL DIRETTORE
Giuseppina Littera